

- (5) La deroga alle norme del regolamento (UE) 2017/625 riguardanti la designazione dei posti di controllo frontalieri dovrebbe applicarsi solo se la nuova designazione avviene entro due anni dalla data della revoca parziale della designazione. Se la nuova designazione avviene più di due anni dopo la data della revoca parziale, per valutare le modifiche intervenute ai posti di controllo frontalieri la Commissione dovrebbe mantenere la possibilità di eseguire controlli intesi a verificare che il posto di controllo frontaliero sia conforme ai requisiti minimi.
- (6) In alcuni casi il regolamento (UE) 2017/625 consente di eseguire controlli ufficiali in punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri e stabilisce che tali punti di controllo debbano conformarsi ai requisiti minimi e ai requisiti per la designazione e la revoca della designazione dei posti di controllo frontalieri. È pertanto opportuno che le norme del presente regolamento relative alla nuova designazione dei posti di controllo frontalieri si applichino anche ai punti di controllo.
- (7) Il regolamento (UE) 2017/625 prevede che i posti di controllo frontalieri siano situati nelle immediate vicinanze del punto di entrata nell'Unione. Tuttavia, per consentire un'organizzazione e un'esecuzione efficienti dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, è opportuno stabilire norme che precisino i casi di specifici vincoli geografici e le condizioni alle quali i posti di controllo frontalieri possono essere situati a una distanza diversa dalle immediate vicinanze del punto di entrata nell'Unione. I vincoli geografici dovrebbero essere quelli derivanti dalle caratteristiche naturali e paesaggistiche del punto di entrata, mentre la distanza dal punto di entrata non dovrebbe eccedere quanto strettamente necessario per superare le difficoltà causate dai vincoli geografici. Tale distanza non dovrebbe inoltre comportare un rischio per la salute delle persone, degli animali e delle piante, per il benessere degli animali e per l'ambiente. Tra i vincoli geografici specifici dovrebbero rientrare quelli che possono causare importanti vincoli di trasporto, ad esempio i passi ad altitudine elevata con strade non idonee allo spostamento di animali e merci o che causano ritardi significativi al loro spostamento.
- (8) I posti di controllo frontalieri per le importazioni di partite di tronchi non trattati e legno segato e tagliato spesso operano in condizioni soggette a vincoli geografici dovuti alla lunghezza delle coste o alla lunghezza delle frontiere di alcuni Stati membri. A causa di tali vincoli geografici, i suddetti posti di controllo sono in genere operativi solo al momento dell'esecuzione dei controlli ufficiali. Ai fini della designazione è pertanto opportuno prevedere determinate deroghe ai requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri di cui all'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625. Per garantire l'efficacia dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali è tuttavia opportuno che sia rispettata la conformità a specifiche condizioni durante l'esecuzione di tali controlli e attività da parte di un'unità mobile di controllo ufficiale dell'autorità competente del posto di controllo frontaliero. L'unità mobile di controllo ufficiale dovrebbe in particolare essere in grado di fornire personale in numero sufficiente e adeguatamente qualificato e avere accesso all'attrezzatura necessaria al momento dei controlli ufficiali o delle altre attività ufficiali.
- (9) Le norme che devono essere stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 62, paragrafo 3, dell'articolo 64, paragrafo 2, e dell'articolo 64, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625 sono strettamente collegate tra loro in quanto riguardano deroghe o esenzioni da determinati requisiti applicabili ai posti di controllo frontalieri. Al fine di agevolare l'applicazione corretta e globale di tali norme, che dovrebbero inoltre applicarsi a decorrere dalla stessa data, è opportuno stabilirle in un unico atto.
- (10) Poiché le specifiche deleghe di potere conferite alla Commissione dal regolamento (UE) 2017/625 iniziano ad applicarsi a decorrere dal 14 dicembre 2019, è opportuno che anche il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

OGGETTO

Il presente regolamento fissa regole concernenti:

- a) la nuova designazione di un posto di controllo frontaliero o di un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero nei casi in cui la designazione è stata parzialmente revocata;
- b) i posti di controllo frontalieri situati ad una distanza diversa dalle immediate vicinanze del punto di entrata nell'Unione a causa di specifici vincoli geografici;
- c) la designazione di posti di controllo frontalieri per le importazioni di tronchi non trattati e legno segato e tagliato per tenere conto di specifici vincoli geografici.

